

Assegno di maternità dello Stato

Descrizione dell'attività

Cos'è:



Gli assegni di maternità sono sostegni economici per le madri italiane, comunitarie e extracomunitarie.

L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT e quantificato dall'INPS che lo comunica annualmente sul proprio sito istituzionale.

La richiesta per l'assegno può essere presentata:

- dalla madre, anche adottante
- dal padre, anche adottante
- dall'affidataria preadottiva
- dall'affidatario preadottivo
- dall'adottante non coniugato
- dal coniuge della madre adottante o dell'affidataria preadottiva
- dall'affidatario/a (non preadottivo/a) se il bimbo non è stato riconosciuto da entrambi i genitori.

L'assegno di maternità è cumulabile con l'**assegno per nucleo numeroso**.

Requisiti necessari

Il richiedente deve:

- essere residente in Italia
- avere cittadinanza italiana o di uno stato dell'Unione Europea oppure possedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo se cittadini extracomunitari
- rispettare i requisiti specifici richiesti per il padre o per la madre.

Requisiti per la madre

La madre deve inoltre rispettare i seguenti requisiti:

- se lavoratrice, deve avere almeno 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione
- se ha svolto un'attività lavorativa di almeno 3 mesi e ha perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto e la data del parto o dell'effettivo ingresso in famiglia del bambino in caso di adozione o affidamento, non deve essere superiore al periodo di fruizione delle prestazioni godute e comunque non superiore a 9 mesi
- se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario dal rapporto di lavoro, deve poter far valere 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto.

Requisiti per il padre

Il padre deve invece rispettare i seguenti requisiti:

- in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, deve essere in possesso, al momento dell'abbandono o dell'affidamento esclusivo, dei requisiti contributivi previsti per la madre
- se è affidatario preadottivo, nell'ipotesi di separazione dei coniugi avvenuta durante la procedura di affidamento preadottivo, deve essere in possesso, al momento dell'affidamento, dei requisiti contributivi previsti per la madre
- se è padre adottante, nell'ipotesi di adozione senza affidamento, quando intervenga la separazione dei coniugi deve essere in possesso, al momento dell'adozione, dei requisiti contributivi così come è previsto per la madre
- se è padre adottante non coniugato, nell'ipotesi di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, deve essere in possesso, al momento dell'adozione, dei requisiti contributivi previsti per la madre
- se ha riconosciuto il neonato o è coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva, in caso di decesso della madre naturale o di quella adottiva o affidataria preadottiva, al momento della domanda è necessario:
 - avere regolare soggiorno e residenza in Italia del padre o del coniuge della deceduta
 - che il minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica
 - che il minore sia soggetto alla sua potestà
 - che il minore non sia in affidamento presso terzi
 - che la donna deceduta non abbia a suo tempo già usufruito dell'assegno
 - possedere i requisiti dei 3 mesi di contributi tra i 18 e i 9 mesi precedenti e della perdita del diritto da non più di 9 mesi a prestazioni previdenziali o assistenziali, anche se non richiesti in quanto il diritto all'assegno deriva dalla madre o donna deceduta.

Per ulteriori informazioni, consulta il [sito dell'INPS](#) [1].

Informazioni sull'istanza

Iter del procedimento:

La richiesta deve essere presentata alla competente sede dell'INPS **entro sei mesi** dalla nascita del figlio o dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento ([Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/12/2000, n. 452, art. 7, com. 1](#) [2]).

[Normativa di riferimento](#) [3]

Source URL: <https://lombardia.master.globogis.eu/assegno-di-maternita-dello-stato>

Links:

[1] <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=50580>

[2] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Apresidente.consiglio.ministri%3Adecreto%3A2000-12-21%3B452>

[3] http://www.indicenormativa.it/norme/procedimenti?procedimento=Assegni%20per%20la%20maternit%C3%A0&istituzione_parents=1&istituzione=